



**Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE**

Proposta di Deliberazione di Assemblea

OdG 1

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI DEL GESTORE ACEGASAPSAMGA NEI COMUNI DI DUEVILLE E VILLAVERLA (VI).

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio**, alle ore 17.00 si è svolta l'Assemblea del Consiglio di Bacino in modalità asincrona, come da convocazione trasmessa in data 7.07.2025 con nota prot. n. 1021.

Partecipa l'ing. FRANCESCO CORVETTI in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza RENZO SEGATO nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di raccolta dei voti trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 5

Allegati n.: 1

IL DIRETTORE

Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Renzo Segato

Documento informatico firmato digitalmente

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

Padova,

IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n.1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell'Ente si è potuto registrare presso l'agenzia delle Entrate di Vicenza, l'atto costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

RICHIAMATO: l'art 94 del D.lgs 152/06 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" ed in particolare il comma 1 che prevede "*Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.*"

RICORDATO che in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e delle Direttive comunitarie di settore, la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di tutela delle acque, che individua gli strumenti di protezione e conservazione della risorsa idrica, ne regola gli usi in atto e futuri e definisce nel contempo gli interventi di protezione e risanamento;

PRESO ATTO che gli artt. 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione del citato Piano di tutela delle acque pongono in capo alle AATO (leggasi Consigli di Bacino per il Servizio Idrico

Integrato) il compito di individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione;

VISTO in particolare l'art. 15 del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" che prevede:

1. *"la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".*

2. *Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO (leggasi Consigli di Bacino per il Servizio Idrico Integrato) provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza,*

3. *Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:*

- *recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;*
- *emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;*
- *notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;*
- *vigilare sul rispetto dei vincoli.*

PRESO ATTO che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 05 novembre 2019 "Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali" si è dotata delle linee tecniche di indirizzo per l'individuazione delle aree di salvaguardia e la definizione delle zone di protezione nonché delle disposizioni attuative dell'art.16 del Piano di tutela delle acque;

PRESO ATTO altresì che con nota del 12.01.2021 prot. 46/FC, il Consiglio di Bacino Bacchiglione individuava nelle società Viacqua S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. i soggetti attuatori della Definizione delle Aree di Salvaguardia in aree territoriali omogenee ai sensi della D.G.R.V in oggetto;

VERIFICATO che nel procedere con lo sviluppo di tali attività:

- nel febbraio 2022 le suddette società hanno stipulato il protocollo d'intesa per "l'implementazione del servizio di "delimitazione delle aree di Salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni Idropotabili di Viacqua (pozzi e sorgenti) e AcegasApsAmga (pozzi) ai sensi del DGRV 1621/2019";
- il 04/07/2022 (prot. Viacqua 2022/0008973) è stato indetto il bando di gara "Affidamento dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla delimitazione delle aree di salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni idropotabili di Viacqua e AcegasApsAmga ai sensi del D.G.R.V. 1621/2019";
- in data 22.12.2022 il servizio è stato affidato allo studio Sinergeo Srl in quanto aggiudicatario del bando di gara suddetto

EVIDENZIATO che in data 04/03/2025 il gestore AcegasApsAmga S.p.A. consegnava il quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito e la relazione finale "Individuazione delle zone di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione del gestore acquedottistico AcegasApsAmga S.p.A. ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/06", acquisiti agli atti con prot. n. 336 redatti come sopra riportato dallo Studio associato di geologia SINERGEO con sede in Vicenza;

PRESO ATTO della verifica di conformità, svolta dagli uffici, del quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche alle linee tecniche di indirizzo per l'individuazione delle aree di salvaguardia e la definizione delle zone di protezione nonché delle disposizioni attuative dell'art.16 del Piano di tutela delle acque;

VISTA la delibera di approvazione del Comitato Istituzionale n. 36 di reg. del 11.07.2025 che approva la proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da sottoporre all'Assemblea

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");
- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito ai Consigli di Bacino;
- la Convenzione registrata presso l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

- | | | |
|---|------------|------------------------|
| - | Votanti | abitanti rappresentati |
| - | Favorevoli | abitanti rappresentati |
| - | Contrari | abitanti rappresentati |
| - | Astenuti | abitanti rappresentati |

D E L I B E R A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche per il gestore AcegasApsAmga S.p.A. sui n. 9 pozzi siti in comune di Villaverla e Dueville (VI) come riportato in allegato A del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di proporre alla Regione Veneto per l'approvazione di competenza, l'individuazione delle aree di salvaguardia come rappresentate nell'allegato A del presente provvedimento e proporre alla stessa la suddivisione per zone a diverso livello di protezione come indicato nella seguente tabella:

Area	denominazione	Tipo di protezione
Immediato intorno alla captazione (circa corrispondente alla proprietà dell'area di captazione)	Zona di tutela assoluta	Fisica
Tra la zona di tutela assoluta e isocrona a 60 giorni	Zona di tutela ristretta	Statica
Tra isocrona a 60 giorni e isocrona 360 giorni	Zona di tutela allargata	Dinamica

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto per l'approvazione di competenza;
5. di incaricare il Direttore a provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

- Votanti abitanti rappresentati
- Favorevoli abitanti rappresentati
- Contrari abitanti rappresentati
- Astenuti abitanti rappresentati

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 11.07.2025

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Corvetti)
Documento informatico firmato digitalmente